ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO: Servizi affidati agli intermediari. Adozione di misure volte a garantire il corretto svolgimento delle attività

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

(Seduta del 20 marzo 2012)

Visto l'art.3 del Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 riguardante l'ordinamento degli enti pubblici di previdenza e assistenza;

Visto l'art 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127 che ha modificato il comma 4 del predetto art 3 del Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994;

Visti gli artt. 2 e 4 del D.P.R. n. 366 del 24 settembre 1997 concernenti disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto l'art. 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a modernizzare il sistema delle dichiarazioni, in modo da assicurare la gestione unitaria delle posizioni dei singoli contribuenti;

Visto l'art. 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 che prevede l'Istituzione dei Centri di Assistenza Fiscale;

Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1998 n. 490, che ha aggiunto nel predetto decreto legislativo 241/1997 il capo V, recante la disciplina dell'assistenza fiscale;

Visto il decreto del Ministero delle Finanze 31/05/1999 emanato ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 241/1997 recante una serie di disposizioni di



attuazione tra cui quelle relative alla definizione dei criteri, delle condizioni e delle garanzie per il rilascio ai CAF dell'autorizzazione all'esercizio delle attività, per la loro iscrizione in apposito albo, per il trasferimento delle quote e delle azioni, nonché i poteri di vigilanza, anche ispettiva, dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto legislativo n. 109 del 31 marzo 1998, modificato dal decreto legislativo n. 130 del 2000, che ha previsto un sistema unificato di valutazione della situazione economica equivalente dei soggetti che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali agevolati e che ha attribuito all'INPS il compito di costituire e gestire una apposita banca dati nella quale confluiscono le informazioni raccolte attraverso la presentazione, da parte dei soggetti interessati, della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) prevista dal D.P.C.M. del 18 maggio 2001;

Visto l'art. 34, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183, che ha innovato il predetto decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (e successive modifiche), attribuendo all'INPS la titolarità del calcolo dell'ISEE;

Visto l'art. 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 concernente disposizioni in materia di finanza pubblica, che attribuisce all'INPS il compito di procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati, che incidono sulla misura o sul diritto delle prestazioni pensionistiche e di provvedere, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza;

Visto l'art. 15, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, che al fine di semplificare le attività di verifica delle situazione reddituali, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2010 l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che siano in possesso di informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornirle all'INPS ed agli altri enti di previdenza ed assistenza obbligatoria, in via telematica ed in forma disaggregata per tipologia di redditi, nel rispetto della normativa in materia di dati personale;

Visto l'Ordine del Giorno del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza del 6 ottobre 2009 avente ad oggetto "Iniziative relative all'attività di verifica delle situazioni reddituali dei pensionati ex art 15, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102 di conversione del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78";

Considerato che l'Istituto ha ritenuto di affidare, in una logica di integrazione a sostegno all'attività della pubblica amministrazione, i seguenti adempimenti:

ai CAF le dichiarazioni sostitutive uniche ai fini del calcolo dell'ISEE

A Segretario

• ai CAF e ai liberi professionisti le dichiarazioni reddituali, i modelli di detrazione di imposta richiesti ai pensionati e le dichiarazioni dei richiedenti le prestazioni per invalidità civile;

Considerato che l'impianto normativo consolidatosi nel tempo persegue l'obiettivo di:

- realizzare economie di scala,
- contenere gli oneri a carico della pubblica amministrazione,
- garantire una maggiore tempestività nello scambio delle informazioni tra le amministrazioni interessate,
- facilitare gli adempimenti a carico dei cittadini attraverso l'accesso ad una rete diffusa in maniera capillare sul territorio;

Ravvisata altresì la necessità che le strutture utilizzate operino nel pieno rispetto dei criteri di correttezza, trasparenza previsti dalla legge;

Ritenuto indispensabile regolare il funzionamento del sistema sulla scorta di accordi convenzionali che garantiscano economicità, efficacia dei servizi, adeguata attività di monitoraggio e di controllo;

Considerata la funzione di utilità sociale che gli intermediari abilitati svolgono sulla base di un ruolo agli stessi riconosciuto esplicitamente dalle Istituzioni,

INVITA

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze a mettere a punto un sistema di parametri che, in relazione alle certificazioni ISEE e RED, fissino ulteriori rigorosi requisiti con i quali riscontrare il diritto e la competenza ad esercitare l'attività di intermediazione e misurare la qualità dei servizi offerti

IL SEGRETARIO

Monnos Smin li

(M. Lombardi)

IL PRESIDENTE

(G. Abbadessa)